

*Dalle relazioni sindacali al
contratto di istituto:
facciamo il punto su alcune
questioni*

lunedì 25 ottobre 2021

ore 15,30

Fabio Cannatà-Marco Guspinì



CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018 art.

4

c. 5. Le clausole del presente CCNL sostituiscono integralmente tutte le disposizioni previste dai precedenti CCNL che riguardano gli obiettivi e gli strumenti delle relazioni sindacali, i modelli relazionali, i livelli, i soggetti, le materie, i tempi e le relative procedure, nonché le clausole di raffreddamento.

Parte comune, Capo II (artt. 4-9)

Sezione scuola, Titolo I (artt. 22-23)



Il
perimetro
delle
relazioni
sindacali

Le parti trattanti e il ‘dirigente sindacale’



*CCNL comparto
istruzione e ricerca
2016-2018, art. 22 c. 2
lett. c):*

PARTE PUBBLICA= DS

PARTE SINDACALE=
RSU e OO.SS.
firmatarie del CCNL

ARAN

Le organizzazioni sindacali che non raggiungano la soglia di rappresentatività a livello nazionale non hanno titolo a comunicare i nominativi dei propri dirigenti sindacali. L’amministrazione, pertanto, si limiterà a prendere atto di eventuali comunicazioni in tal senso, senza riconoscere agli stessi il ruolo di “dirigenti sindacali” ai sensi dell’art. 3 del CCNQ 4 dicembre 2017 né ammetterli alla contrattazione integrativa (neppure nel caso in cui il sindacato di appartenenza goda di una rilevante consistenza associativa in sede locale).

Chi invitare?



- i 'territoriali': rappresentativi e firmatari

TAS e RSA

l'accreditamento

- la RSU e i suoi componenti

la decadenza/le dimissioni dei componenti e della RSU

comunicazione e surroga

RSU sfiduciata?

50 gg. MA accordo ARAN-OO.SS. 15 dicembre 2020

eventuale regolamento

*Quali sono i vincoli
che un'organizzazione
sindacale ha nella
composizione della
propria delegazione
trattante?*

Quali relazioni?

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 4

c. 3. *Nel rispetto dei distinti ruoli e responsabilità delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti sindacali, le relazioni sindacali presso le amministrazioni si articolano nei seguenti modelli relazionali:*

- a) **partecipazione**, da svolgere al livello istituzionale competente per materia;
- b) **contrattazione integrativa**, secondo le discipline di sezione, ove prevista anche di livello nazionale e regionale, ivi compresa l'interpretazione autentica dei contratti integrativi, di cui all'art. 7.

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 4

c. 4. *La partecipazione è finalizzata ad instaurare forme costruttive di dialogo tra le parti, su atti e decisioni di valenza generale delle amministrazioni, in materia di organizzazione o aventi riflessi sul rapporto di lavoro ovvero a garantire adeguati diritti di informazione sugli stessi; si articola, a sua volta, in:*

- a) **informazione** [art. 5 e art. 22 c. 9 lettere b1 e b2];
- b) **confronto** [art. 6 e art. 22 c. 8 lett. b1-b4];
- c) **organismi paritetici di partecipazione.**

Quali materie per il confronto?

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 22 c. 8 lett. b

- b1) l'articolazione dell'orario di lavoro del personale docente, educativo ed ATA, nonché i criteri per l'individuazione del medesimo personale da utilizzare nelle attività retribuite con il Fondo d'Istituto;
- b2) i criteri riguardanti le assegnazioni alle sedi di servizio all'interno dell'istituzione scolastica del personale docente, educativo ed ATA;
- b3) i criteri per la fruizione dei permessi per l'aggiornamento;
- b4) la promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo e individuazione delle misure di prevenzione dello stress lavoro correlato e di fenomeni di burn-out.

Quali materie per la contrattazione?

1

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 22 c. 4

c1) l'attuazione della normativa in materia di **sicurezza** nei luoghi di lavoro;

c2) i criteri per la ripartizione delle risorse del FIS;

c3) i criteri per l'attribuzione di compensi accessori, ai sensi dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 165/2001 al personale docente, educativo ed ATA, inclusa la quota delle risorse relative all'alternanza scuola-lavoro e delle risorse relative ai progetti nazionali e comunitari, eventualmente destinate alla remunerazione del personale;

c4) i criteri generali per la determinazione dei compensi finalizzati alla valorizzazione del personale, ivi compresi quelli riconosciuti al personale docente ai sensi dell'art. 1, comma 127, della legge n. 107/2015;

Quali materie per la contrattazione?

2

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 22 c. 4
 - c5) i **criteri** e le modalità di applicazione dei diritti sindacali, nonché la determinazione dei contingenti di personale previsti dall'accordo sull'attuazione della legge n. 146/1990;
 - c6) i **criteri** per l'individuazione di fasce temporali di flessibilità oraria in entrata e in uscita per il personale ATA, al fine di conseguire una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare;
 - c7) i **criteri** generali di ripartizione delle risorse per la formazione del personale nel rispetto degli obiettivi e delle finalità definiti a livello nazionale con il Piano nazionale di formazione dei docenti;
 - c8) i **criteri** generali per l'utilizzo di strumentazioni tecnologiche di lavoro in orario diverso da quello di servizio, al fine di una maggiore conciliazione tra vita lavorativa e vita familiare (diritto alla disconnessione);
 - c9) i riflessi sulla qualità del lavoro e sulla professionalità delle innovazioni tecnologiche e dei processi di informatizzazione inerenti ai servizi amministrativi e a supporto dell'attività scolastica.

Quali tempi per la contrattazione? (sessione negoziale 15/9-30/11)

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 7 c. 6

Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 8, qualora, decorsi **trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni**, non si sia raggiunto l'accordo, le parti **riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione** sulle materie indicate nelle specifiche sezioni.

- CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 7 c. 7

Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed **il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa**, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, **in via provvisoria**, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui **all'art. 40, comma 3-ter del d. lgs. n. 165/2001** è fissato in **45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45**.

Altre materie di contrattazione?

ARAN

Con il contratto integrativo si può intervenire sulle materie dei diritti e delle prerogative sindacali?

La contrattazione integrativa può intervenire solo sulle materie ad essa espressamente demandate dai CCNL.

Ove, tuttavia, il contratto integrativo disponga su materie non delegate a tale livello negoziale, le clausole pattuite si pongono in contrasto con i vincoli e i limiti posti dai CCNL indipendentemente dal fatto che esse comportino o meno oneri aggiuntivi. Sotto tale profilo si ricorda che, ai sensi dell'art. 40, comma 3-quinquies, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “[...] *nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.* [...]” Tanto premesso, la materia relativa ai diritti e alle prerogative sindacali non rientra tra quelle disponibili alla contrattazione integrativa, se non nei limiti espressamente previsti dal CCNQ 4 dicembre 2017 e da alcuni CCNL.

Quali materie per l'informazione?



- CCNL comparto
istruzione e
ricerca 2016-2018,
art. 22 c. 9 lett. b

**b1) la proposta di
formazione delle
classi e degli
organici;**

**b2) i criteri di
attuazione dei
progetti nazionali
ed europei**

*Oltre alle materie
di confronto e di
contrattazione*

Sedute in orario di lavoro e al di fuori

*Cosa comporta la
partecipazione del
dipendente dirigente
sindacale alle
trattative convocate
in orario di lavoro?*



ARAN

L'art. 10 del CCNQ 4 dicembre 2017 prevede che le relazioni sindacali avvengono – normalmente – al di fuori dell'orario di lavoro e che, ove ciò non sia possibile, vengano attivate “procedure e modalità idonee a tal fine”, vale a dire procedure e modalità che consentano al dirigente sindacale l'espletamento del mandato (cambi turno, etc.).

Tale garanzia conferma che l'attività sindacale non è mai assimilata all'attività di servizio, perché essa è svolta dal dipendente nella veste di dirigente sindacale, ovvero quale controparte dell'amministrazione.

Pertanto, qualora la trattativa avvenga in coincidenza con l'orario di lavoro, il dirigente sindacale dovrà richiedere un permesso sindacale da detrarre dal monte ore appositamente previsto dai CCNQ. Un diverso comportamento determinerebbe, peraltro, un danno all'erario nonché un incremento non calcolabile delle ore di permesso sindacale che di fatto verrebbero concesse in aggiunta al contingente stabilito.

La verbalizzazione della seduta



Le riunioni sindacali devono essere verbalizzate? Quali sono, in generale, i comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale?

ARAN

Non esiste alcun obbligo di redigere verbali, fatta eccezione per quello finale in caso di confronto. Riguardo, più in generale, ai comportamenti da tenere in sede di incontri con la parte sindacale, i contratti quadro ed i CCNL lasciano ampia facoltà alle amministrazioni enunciando, semplicemente, che *“il sistema delle relazioni sindacali è lo strumento per costruire relazioni stabili tra enti e soggetti sindacali, improntate alla partecipazione consapevole, al dialogo costruttivo e trasparente, alla reciproca considerazione dei rispettivi diritti ed obblighi, nonché alla prevenzione e risoluzione dei conflitti”*.

NB: ci sono verbali obbligatori e verbali ‘opportuni’

La sottoscrizione del contratto collettivo integrativo: la RSU o alcuni suoi componenti; le OO.SS.

ARAN

Per la sottoscrizione del contratto integrativo si deve applicare la regola del 51%? Quando è validamente sottoscritto il contratto integrativo?

L'art. 43, comma 3, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 prevede che il **contratto collettivo nazionale** sia legittimamente sottoscritto se le organizzazioni ammesse alle trattative che vi aderiscono raggiungono il 51% complessivo di rappresentatività come media tra il dato associativo ed elettorale o almeno il 60% del solo dato elettorale.

Analogia norma non è prevista né dal legislatore né dai contratti collettivi per la contrattazione integrativa. In sede locale, pertanto, vale il **principio generale del raggiungimento del maggior consenso possibile la cui valutazione rientra nella discrezionalità dell'amministrazione**, in relazione sia del grado di rappresentatività locale delle sigle ammesse alle trattative, sia del fatto che acconsentano alla stipulazione dell'accordo il maggior numero possibile delle stesse. Si precisa che in sede di contrattazione integrativa la delegazione trattante di parte sindacale è costituita dalle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL e dalla RSU, che decide al suo interno a maggioranza.

La sottoscrizione del contratto collettivo integrativo: il dissenso e le dichiarazioni a verbale



La RSU può allegare al contratto integrativo il dissenso di eventuali componenti minoritarie?

Sono ammissibili dichiarazioni a verbale da parte delle organizzazioni sindacali all'atto della mancata sottoscrizione del contratto integrativo?

I nominativi e i compensi individuali: informazione successiva?



- CCNL del comparto
istruzione e ricerca 2016-
2018, art. 7

c. 10. I contratti collettivi integrativi devono contenere apposite clausole circa tempi, modalità e procedure di verifica della loro attuazione.

Essi conservano la loro efficacia fino alla stipulazione, presso ciascuna amministrazione, dei successivi contratti collettivi integrativi.

**Consiglio Stato - Sez.VI – Sent. 30 agosto 2021, n.
6098**

(*Cons. Stato, Sez. VI, sent. 18 dicembre 2017 n° 5937; Cons. Stato, Sez. VI, sent. 20 luglio 2018, n. 4417*)

Il quadro normativo vigente non consente agli istituti scolastici di comunicare i nominativi dei docenti o di altro personale e le somme liquidate a ciascuno per lo svolgimento di attività finanziate con il fondo di istituto.

Nel bilanciamento tra la tutela della privacy e quello dell'interesse del sindacato all'accesso, di regola, i documenti recanti **gli importi corrisposti in forma aggregata** sono sufficienti per l'attività di verifica dei criteri utilizzati per l'individuazione delle attività integrative e per la ripartizione delle risorse.

I nominativi e i compensi individuali:
diritto di
accesso
documentale 1

Consiglio Stato - Sez.VI – Sent. 30 agosto 2021, n. 6098

L'istanza di accesso estesa alla elencazione nominativa degli emolumenti percepiti in applicazione del CCNL di comparto 2016-2018 si presenta come **preordinata ad un inammissibile controllo generalizzato dell'azione pubblica**, dato che l'interesse specifico e giuridicamente qualificato all'accesso riguarda la verifica della contrattazione collettiva integrativa sull'utilizzo delle risorse, interesse che appare perseguitibile sulla base della documentazione fornita dall'istituto scolastico.


I nominativi e i compensi individuali:
diritto di
accesso
documentale 2

- GPDP, Nota 28 dicembre 2020, n ° 49472
- Nota Ministero dell'Istruzione del 20 aprile 2021, n.594

Nominativi

Compensi individuali

Compensi in forma aggregata



I nominativi e i compensi individuali:
diritto di accesso documentale e/o
informazione sindacale?



La presentazione
della proposta e
l'avvio della
sessione
negoiziale

- rilevazione e quantificazione delle economie
- costituzione del fondo per il salario accessorio (attività aggiuntive)
- risorse finalizzate e risorse non finalizzate
- economie

La struttura del MOF

ISTITUTI CONTRATTUALI - AS 2021-22

Fondo dell'istituzione scolastica - art. 40, c. 4, lett. a)

Attività complementari di educazione fisica - art. 40, c. 4, lett. b)

Funzioni strumentali - art. 40, c. 4, lett. c)

Incarichi specifici - art. 40, c. 4, lett. d)

Aree a rischio - art. 40, c. 4, lett. e)

Ore eccedenti sostituzione - art. 40, c. 4, lett. f

Valorizzazione personale scolastico - BONUS - art. 40, c. 4, lett. g)

Economie a.s. precedente

Ancora sul cosiddetto *bonus docenti*

Legge 160/2019, art. 1, c. 249:
«Le risorse iscritte nel fondo di cui all'articolo 1, comma 126, della legge 13 luglio 2015, n.107, già confluite nel fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, sono utilizzate dalla contrattazione integrativa in favore del personale scolastico, senza ulteriore vincolo di destinazione»

L'atto unilaterale

CCNL comparto istruzione e ricerca 2016-2018, art. 7 c. 7. *Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie indicate nelle specifiche sezioni ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 8, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo.*

Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3- ter del d. lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.



*Grazie per l'attenzione
e
buon lavoro
a tutti!*